

CENTRALE UNICA DI COMMITTENZA

MONTESILVANO - COLLECORVINO - CAPPELLE SUL TAVO

Schema di Convenzione per la gestione delle attività della Centrale Unica di Committenza dei Comuni di Montesilvano, Cappelle sul Tavo, Collecervino.

L'anno duemiladiciassette il giorno 13 del mese di Dicembre in Montesilvano in Piazza Diaz 1, nella sede del Comune di Montesilvano, con la presente scrittura privata da valere ad ogni effetto di legge

TRA

il Comune di Montesilvano, con sede legale in Montesilvano (PE), Piazza Diaz 1, codice fiscale 00193460680 legalmente rappresentato dal Sindaco pro-tempore sig. Francesco Maragno, nato a Matera il 28/06/1972, il quale dichiara di agire esclusivamente in nome e per conto e nell'interesse dell'Ente suddetto, in esecuzione della deliberazione del Consiglio Comunale n. 54 del 21/11/2017, esecutiva ai sensi di legge;

E

il Comune di Collecervino, con sede legale in Collecervino (PE), via Tito Acerbo 5, codice fiscale 00137880688 legalmente rappresentato dal Sindaco pro-tempore sig. Antonio Zaffiri nato a Pescara il 26/05/1964 il quale dichiara di agire esclusivamente in nome, per conto e nell'interesse dell'Ente suddetto, in esecuzione della deliberazione del Consiglio comunale n. 46 del 30/09/2017, esecutiva ai sensi di legge;

E

il Comune di Cappelle Sul Tavo, con sede legale in Cappelle Sul Tavo (PE) Piazza Marconi 24, codice fiscale 00192710689 legalmente rappresentato dal Sindaco pro-tempore sig.ra Maria Felicia Maiorano Picone nata a Solopaca (BN) il 14/06/1955, la quale dichiara di agire esclusivamente in nome, per conto e nell'interesse dell'Ente suddetto, in esecuzione della deliberazione del Consiglio comunale n. 17 del 04/10/2017, esecutiva ai sensi di legge;

PREMESSO che:

- ai sensi dell'art. 33, comma 3 bis del D. Lgs. 12-04- 2006 n. 163, comma aggiunto dall'art. 23, comma 4, della legge n. 214 del 2011, poi modificato dall'art. 1, comma 4, della legge n. 135/2012, poi modificato dall'art. 1, comma 343, della legge n. 147/2013, poi sostituito dall'art. 9, comma 4, della legge n. 89/2014, ulteriormente modificato dall'art. 23 bis della legge n. 114/2014;
 - a. i Comuni di Cappelle sul Tavo (PE) e Collecervino (PE) hanno sottoscritto apposita convenzione per la costituzione di adeguata Centrale Unica di Committenza;
 - b. il Comune di Montesilvano (PE) ha sottoscritto apposita convenzione per l'adesione alla Stazione Unica Appaltante della Provincia di Pescara;
- con l'approvazione del D. Lgs. 18-04-2016, n.50 e del successivo D. Lgs. 19-04-2017, n. 57 il nuovo sistema di centralizzazione e qualificazione delle stazioni appaltanti e della committenza, prevede la riduzione del numero delle stazioni appaltanti e di qualificazione delle stesse sulla base di criteri di

qualità, efficienza, professionalizzazione, secondo gli indirizzi dell'ANAC e l'iscrizione all'Anagrafe Unica delle Stazioni Appaltanti;

- la Provincia di Pescara, con nota prot. 0240321 del 14-07-2017 ha manifestato la propria impossibilità all'evasione delle procedure nei tempi stabiliti nella convenzione, invitando nel contempo tutti i comuni aderenti ad attivarsi in maniera alternativa;
- il Comune di Montesilvano ha provveduto a contattare al riguardo i Comuni limitrofi e ha riscontrato la disponibilità della CUC dei Comuni di Cappelle sul Tavo e Collecervino a gestire in forma associata con questo Ente le procedure di acquisizione di lavori, beni e servizi;
- il Comune di Montesilvano si è reso disponibile a svolgere il ruolo di ente capofila operante come Centrale Unica di committenza per i tre comuni associandi;
- si è reso pertanto necessario procedere ad una modifica della convenzione in essere tra i comuni di Cappelle Sul Tavo e il Comune di Collecervino, al fine di regolamentare l'ingresso del Comune di Montesilvano e il suo ruolo di ente capofila, nonché adeguare la convenzione alle sopravvenute modifiche normative in materia di appalti pubblici;

TENUTO CONTO CHE:

- l'art. 30, c. 1 del D. Lgs. 18-08-2000, n. 267 dispone che gli Enti Locali “al fine di svolgere in modo coordinato funzioni e servizi determinati possono stipulare tra loro apposite convenzioni”;
- l'art. 37, comma 1 del D. Lgs. 50 del 18-04-2016 “Codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture in attuazione delle direttive 2014/23/UE, 2014/24/UE e 2014/25/UE” prevede che “le stazioni appaltanti, fermi restando gli obblighi di utilizzo di strumenti di acquisto e di negoziazione, anche telematici, previsti dalle vigenti disposizioni in materia di contenimento della spesa, possono procedere direttamente e autonomamente all'acquisizione di forniture e servizi di importo inferiore a 40.000 euro e di lavori di importo inferiore a 150.000 euro, nonché attraverso l'effettuazione di ordini a valere su strumenti di acquisto messi a disposizione dalle centrali di committenza e dai soggetti aggregatori. Per effettuare procedure di importo superiore alle soglie indicate al periodo precedente, le stazioni appaltanti devono essere in possesso della necessaria qualificazione ai sensi dell'articolo 38”;
- l'art. 37, comma 2, del D. Lgs. n. 50/2016 prevede che “Salvo quanto previsto al comma 1, per gli acquisti di forniture e servizi di importo superiore a 40.000 euro e inferiore alla soglia di cui all'articolo 35, nonché per gli acquisti di lavori di manutenzione ordinaria d'importo superiore a 150.000 euro e inferiore a 1 milione di euro, le stazioni appaltanti in possesso della necessaria qualificazione di cui all'articolo 38 nonché gli altri soggetti e organismi di cui all'articolo 38, comma 1, procedono mediante utilizzo autonomo degli strumenti telematici di negoziazione messi a disposizione dalle centrali di committenza qualificate secondo la normativa vigente. In caso di indisponibilità di tali strumenti anche in relazione alle singole categorie merceologiche, le stazioni appaltanti operano ai sensi del comma 3 o procedono mediante lo svolgimento di procedure di cui al presente codice”;

- l'art. 37, comma 3, del D. Lgs. n. 50/2016 prevede che “Le stazioni appaltanti non in possesso della necessaria qualificazione di cui all'articolo 38 procedono all'acquisizione di forniture, servizi e lavori ricorrendo a una centrale di committenza ovvero mediante aggregazione con una o più stazioni appaltanti aventi la necessaria qualifica”;
- l'art. 37, comma 4, del D. Lgs. n. 50/2016 prevede che “Se la stazione appaltante è un comune non capoluogo di provincia, fermo restando quanto previsto al comma 1 e al primo periodo del comma 2, procede secondo una delle seguenti modalità:
 - a) ricorrendo a una centrale di committenza o a soggetti aggregatori qualificati;
 - b) mediante unioni di comuni costituite e qualificate come centrali di committenza, ovvero associandosi o consorziandosi in centrali di committenza nelle forme previste dall'ordinamento.
 - c) ricorrendo alla stazione unica appaltante costituita presso gli enti di area vasta ai sensi della legge 7 aprile 2014, n. 56”;
- l'art. 23ter, comma 3, del D.L. 24-06-2014, n. 90, convertito con modificazioni in legge 11-08-2014, n. 114 “Misure urgenti per la semplificazione e la trasparenza amministrativa e per l'efficienza degli uffici giudiziari” prevede che “...i comuni possono procedere autonomamente per gli acquisti di beni, servizi e lavori di valore inferiore a 40.000 euro”;
- l'art. 7, comma 2, del DL n. 52 del 07-05-2012 convertito in legge 06-07-2012 n. 94 ha reso obbligatorio per l'acquisto di beni e servizi di valore inferiore alla soglia comunitaria l'utilizzo del mercato elettronico della pubblica amministrazione ovvero di altri mercati elettronici istituiti ai sensi dell'articolo 328 del DPR 207/2010;
- l'art. 1 del D.L. 06-07-2012 n. 95 convertito in legge 07-08-2012 n. 135 ha riformulato gli obblighi delle pubbliche amministrazioni per l'acquisizione di beni e di servizi per il tramite delle centrali di committenza nazionali e regionali ai sensi dell'art. 26 della legge 23-12-1999 n. 488 e commi 449 e 450 della legge 27-12-2006 n. 296;
- che la centrale unica di committenza per quanto concerne le attività correlate all'acquisizione di lavori, servizi e forniture agisce in nome e per conto del Comune aderente che ha approvato lo schema della presente convenzione con il seguente atto deliberativo:
 - Comune di Montesilvano deliberazione del Consiglio Comunale n. 54 del 21/11/2017;
 - Comune di Collecervino deliberazione del Consiglio Comunale n. 46 del 30/09/2017;
 - Comune di Cappelle sul Tavo deliberazione del Consiglio Comunale n. 17 del 04/10/2017;

CONSIDERATO CHE

- attraverso lo strumento della centrale unica di committenza è possibile perseguire una maggiore qualità ed efficacia dell'azione amministrativa nell'ambito della contrattualistica pubblica, nella consapevolezza che ciò contribuisce a rafforzare l'economia legale;

- attraverso una struttura altamente qualificata si assicura una maggiore professionalità e, quindi, un'azione amministrativa più snella e tempestiva, che permette, altresì, di creare le condizioni affinché vi possa essere una progressiva semplificazione degli adempimenti e delle procedure, nonché un'auspicabile riduzione del contenzioso in materia di affidamenti di appalti pubblici;
- tale modello di gestione delle gare pubbliche consente un'ottimizzazione delle risorse (umane, finanziarie e strumentali) e, quindi, un conseguente risparmio, concentrando in una struttura specializzata quegli adempimenti che normalmente vengono curati da una pluralità di stazioni appaltanti;
- la costituzione di una centrale unica di committenza è l'espressione di una moderna funzione di governance nel settore dei contratti pubblici, consistente nella capacità da parte delle Amministrazioni interessate di indirizzarsi verso un obiettivo unitario, sulla base dei principi comunitari e nazionali di legalità, economicità ed efficienza, senza sovrapposizioni e nel rispetto delle diverse competenze;

Tutto quanto sopra premesso,

si conviene e si stipula quanto segue

CAPO I – FINALITA' ED ELEMENTI DI RIFERIMENTO.

ART. 1 – Premessa.

1.1. Le premesse formano parte integrante della presente convenzione.

1.2. Eventuali modifiche normative che rendessero obbligatorie diverse e nuove forme e procedure di legge troveranno immediata e automatica applicazione alla presente convenzione.

ART. 2 – Oggetto, finalità ed ambito applicativo della convenzione.

1. La presente convenzione disciplina la gestione in forma associata tra i Comuni convenzionati della funzione e delle attività di acquisizione di lavori, servizi e forniture, nei termini specificati negli articoli seguenti, ai sensi dell'art. 37, comma 4, del D. Lgs. n. 50/2016.

2. La convenzione è finalizzata a:

- a) consentire ai Comuni convenzionati l'ottimale gestione delle procedure di acquisizione di lavori, servizi e forniture nei termini previsti dall'art. 37, comma 4, del D. Lgs. n. 50/2016 e dalle disposizioni ad esso correlate;
- b) consentire ai Comuni convenzionati una migliore programmazione degli acquisti di forniture e servizi, nella prospettiva di una gestione più efficace ed efficiente delle procedure di acquisizione;
- c) consentire ai Comuni convenzionati di razionalizzare l'utilizzo delle risorse umane, strumentali ed economiche impiegate nella gestione delle procedure di acquisizione di lavori, servizi e forniture;
- d) produrre risparmi di spesa, mediante la gestione unitaria delle procedure di acquisizione, la realizzazione di economie di scala e di sinergie tecnico-produttive tra i Comuni convenzionati;
- e) valorizzare le risorse umane impegnate nelle attività relative alle procedure di acquisizione di lavori, servizi e forniture, anche mediante rafforzamento della qualificazione e delle competenze;

f) utilizzare tutte le risorse, organiche e strumentali, dei Comuni convenzionati destinate allo svolgimento del servizio con criterio di proporzionalità tra quelle a disposizione e quelle necessarie allo svolgimento delle funzioni delle attività.

3. La presente convenzione si applica alle procedure di acquisizione di lavori, servizi e forniture disciplinate, anche in parte, dal D. Lgs. n. 50/2016 o comunque ad esso ricondotte in base ai principi dell'ordinamento comunitario.

4. Risultano in particolare comprese nell'ambito di applicazione della presente convenzione, in termini specificativi rispetto a quanto prefigurato dal precedente comma 3:

- a) le procedure per l'affidamento di servizi di ingegneria e di architettura;
- b) le procedure per l'affidamento di appalti di servizi compresi nell'allegato IX del D. Lgs. n.50/2016;
- c) le procedure per l'affidamento di concessioni di servizi e di lavori;
- d) le procedure per l'affidamento di appalti di lavori e di opere compresi nell'allegato I del D. Lgs. n. 50/2016;
- e) le procedure per l'affidamento di contratti di partenariato pubblico-privato, come individuati dall'art. 3, comma 1 lett. eee) del D. Lgs. n. 50/2016.

5. La presente convenzione non si applica:

- a) per appalti di servizi e forniture di importo inferiore a 40.000,00 euro;
- b) per appalti di lavori di importo inferiore a 150.000,00 euro;
- c) per tutti gli appalti acquisibili attraverso gli strumenti elettronici di acquisto gestiti da CONSIP s.p.a. o da altro soggetto aggregatore di riferimento.

6. La presente convenzione non si applica:

- a) al conferimento di incarichi professionali e consulenze intesi come contratti di prestazione d'opera affidati in base a quanto previsto dall'art. 7, commi 6 e ss., del D. Lgs. n. 165/2001, nonché in base alle disposizioni regolamentari dei singoli Enti disciplinanti le collaborazioni autonome;
- b) alle procedure di erogazione di contributi o di altri benefici economici poste in essere dai singoli Comuni convenzionati in base all'art. 12 della legge n. 241/1990 ed ai relativi regolamenti di definizione dei criteri; a tal fine si considerano come erogazioni di contributi i provvedimenti che rispettino le condizioni individuate dall'Agenzia delle Entrate con la Circolare n. 34/E del 21-11-2013;
- c) ai lavori in amministrazione diretta e agli acquisti con il fondo economale.

7. La presente convenzione non si applica, inoltre:

- a) alle procedure di acquisizione di lavori, servizi e forniture effettuate da aziende speciali (*intese come i soggetti costituiti ai sensi dell'art. 114 del D. Lgs. n. 267/2000*), organizzazioni consortili (*intese come i soggetti costituiti ai sensi dell'art. 31 del D. Lgs. n. 267/2000 e dotati di soggettività giuridica*), fondazioni, associazioni, società, sia a capitale interamente pubblico sia a capitale misto pubblico-privato, costituite o partecipate dai singoli Enti convenzionati;
- b) alle procedure di affidamento di lavori effettuate per l'aggiudicazione dei contratti previsti dall'art. 1, comma 2, del D. Lgs. n. 50/2016.

8. La presente convenzione non si applica a tutte le procedure finalizzate all'affidamento di contratti non disciplinate dal D. Lgs. n. 50/2016 o comunque non richiedenti l'acquisizione del codice identificativo gara, con riferimento alle fattispecie individuate dall'art. 25 del D.L. n. 66/2014 e dal relativo allegato esplicativo, nonché dalla determinazione dell'Autorità per la Vigilanza sui Contratti Pubblici n. 4/2011 e smi.

ART. 3 - Ente Capofila operante come CUC per gli Enti convenzionati.

1. I Comuni aderenti alla presente convenzione designano come Ente Capofila, ai sensi dell'art. 30 del D. Lgs. n.267/2000, il Comune di Montesilvano (d'ora in avanti "Ente Capofila") per la gestione in forma associata delle acquisizioni di lavori, servizi e forniture, in relazione a quanto previsto dall'art. 37, comma 4, del D. Lgs. n. 50/2016.

2. I Comuni aderenti alla presente convenzione delegano la gestione delle funzioni, dei compiti amministrativi e delle attività per le acquisizioni di lavori, servizi e forniture, in relazione a quanto previsto dall'art. 37 del D. Lgs. n. 50/2016 all'Ente Capofila, il quale opera in luogo e per conto dei Comuni deleganti, nei termini, alle condizioni e con le modalità previste dalla presente convenzione, fatto salvo quanto previsto dal comma 5.

3. L'Ente Capofila istituisce una struttura organizzativa operante quale CUC in relazione all'esercizio delle funzioni e delle attività delegate, in rapporto a quanto previsto dall'art. 37, comma 4, del D. Lgs. n. 50/2016.

4. I Comuni convenzionati sono tenuti a ricondurre alla CUC le acquisizioni di lavori, servizi e forniture nei termini, alle condizioni e secondo i processi operativi specificati dalla presente convenzione.

5. I Comuni convenzionati dovranno svolgere autonomamente le procedure di acquisizione di lavori, servizi e forniture nei termini previsti dall'art. 37, comma 1, del D. Lgs. n. 50/2016.

6. La struttura organizzativa istituita dall'Ente Capofila per l'esercizio delle attività di CUC non ha soggettività giuridica e, pertanto, tutti gli elementi identificativi del Comune convenzionato sono utilizzati nelle procedure svolte dalla CUC, con particolare riguardo:

a) ai riferimenti per comunicazioni e contatti utili agli operatori economici;

b) ai riferimenti per accessi, sopralluoghi e notifiche;

c) ai riferimenti fiscali;

d) ai riferimenti in ordine alla iscrizione all'Anagrafe Unica delle Stazioni Appaltanti (AUSA) presso l'Autorità Nazionale Anticorruzione (A.N.A.C.) ed al soggetto operante come Responsabile dell'Anagrafe Unica per la Stazione Appaltante (RASA).

7. I Comuni convenzionati sono ad ogni effetto stazioni appaltanti e mantengono tale definizione, con i conseguenti obblighi di iscrizione e comunicativi all'Anagrafe Unica delle Stazioni Appaltanti (AUSA).

8. L'Ente Capofila istituisce nei propri strumenti contabili una apposita voce denominata "Centrale Unificata di Committenza" ove troveranno allocazione tutte le spese e le entrate inerenti la presente convenzione. I Comuni convenzionati prevedono i rimborsi e le quote di loro competenza da trasferire all'Ente Capofila, nonché le spese di loro competenza.

Art. 4 - Operatività della convenzione e durata.

1. La presente convenzione ha durata di tre anni dalla sua stipulazione, al fine di assicurare stabilità alle attività della CUC.
2. Entro i sei mesi precedenti la scadenza della convenzione i Comuni convenzionati avviano un processo finalizzato a verificare i risultati della stessa in relazione all'acquisizione di lavori, forniture e servizi ed a definire per le stesse attività la futura organizzazione, nel rispetto dell'autonomia organizzativa dei singoli Comuni.
3. Entro i due mesi precedenti la scadenza della convenzione i Comuni convenzionati pervengono alla formalizzazione della decisione di conferma del modello organizzativo convenzionato o a diversa scelta.
4. Qualora i Comuni convenzionati optino per il mantenimento del modello organizzativo convenzionato definito dalla presente convenzione pervengono alla formalizzazione di una nuova convenzione.

Art. 5 - Funzioni esercitate dalla CUC e principi regolanti l'esercizio delle attività.

1. All'Ente Capofila sono delegate, attraverso l'Ufficio Convenzionato – *ai sensi dell'art. 30 del D.Lgs. n.267/2000, nonché dell'art. 37, comma 4, del D. Lgs. n. 50/2016* - le seguenti funzioni ed attività correlate in relazione all'acquisizione di lavori, servizi e forniture:

a) nella fase propedeutica alla procedura di affidamento:

- a.1.) collaborazione con i Comuni convenzionati in relazione alla verifica generale della coerenza della progettazione approvata dagli stessi con la procedura di affidamento da esperirsi; tale attività non costituisce né sostituisce le attività di verifica e di validazione previste dall'art. 26 D. Lgs n. 50/2016;
- a.2.) collaborazione con i Comuni convenzionati alla corretta individuazione dei contenuti dello schema del contratto, tenendo conto che lo stesso deve garantire la piena rispondenza del lavoro, del servizio e della fornitura alle effettive esigenze del Comune o dei Comuni interessati;
- a.3.) collaborazione nella redazione del capitolato speciale e degli altri documenti di gara;
- a.4.) collaborazione nella definizione della procedura di gara per la scelta del contraente;
- a.5.) collaborazione nella definizione del criterio di aggiudicazione e di eventuali elementi correlati;
- a.6.) collaborazione nella definizione, in caso di criterio del miglior rapporto qualità/prezzo, dei criteri di valutazione delle offerte, delle loro specificazioni come sub-criteri, dei relativi pesi e sub-pesi ponderali, nonché della metodologia di attribuzione dei punteggi;
- a.7.) definizione, in accordo con i Comuni convenzionati, di elenchi o di sistemi di qualificazione di operatori economici finalizzati a consentire l'ottimale gestione delle procedure negoziate nel rispetto dei principi di imparzialità e rotazione, immediatamente utilizzabili anche dai Comuni convenzionati nelle procedure di affidamento di propria competenza;
- a.8.) predisposizione ed adozione nelle procedure di una modulistica standardizzata ed omogenea;

b) nella fase di svolgimento della procedura di affidamento:

b.1.) redazione degli atti di gara, ivi incluso il bando di gara, il disciplinare di gara e la lettera di invito nelle procedure ristrette o negoziate, garantendo la conformità a legge delle norme in essi contenute e vigilando sulla puntuale osservanza delle stesse;

b.2.) nomina della Commissione giudicatrice in caso di aggiudicazione con il criterio del miglior rapporto qualità/prezzo, in accordo con i Comuni convenzionati;

b.3.) realizzazione degli adempimenti relativi allo svolgimento della procedura di gara in tutte le sue fasi quali, in particolare:

b.3.1.) pubblicazione del bando o dell'avviso, secondo quanto previsto dalla normativa ed eventualmente pubblicità aggiuntive, anche su richiesta del Comune convenzionato interessato; invio degli inviti nelle procedure ristrette e negoziate; gestione di tutte le attività afferenti allo svolgimento della procedura di gara nella fase intercorrente tra la pubblicazione del bando e il termine di scadenza per la presentazione delle offerte o delle domande di partecipazione (*es. formulazione di risposte alle richieste di chiarimenti*);

b.3.2.) gestione della ricezione delle offerte e della loro conservazione sino all'espletamento della gara;

b.3.3.) nomina del Seggio di gara e della Commissione giudicatrice d'intesa con i Comuni convenzionati;

b.3.4.) gestione della fase di ammissione degli operatori economici alla gara;

b.3.5.) verifica dei requisiti di capacità economico-finanziaria e tecnico-professionale in base a quanto previsto dall'art. 83 D. Lgs. n. 50/2016;

b.3.6.) gestione della fase di valutazione delle offerte per mezzo del Seggio di gara o della Commissione giudicatrice;

b.3.7.) gestione della procedura di verifica del possesso dei requisiti attraverso il sistema AVCPSS (per queste attività il RUP di ogni procedura dovrà autorizzare il responsabile della CUC ad accedere al sistema AVCPASS);

b.3.8.) gestione della verifica dell'anomalia dell'offerta.

b.3.9.) gestione di tutte le attività sino alla definizione della graduatoria e proposta di approvazione (proposta di aggiudicazione);

b.3.10.) gestione delle attività relative al provvedimento di approvazione dell'aggiudicazione non ancora efficace in base all'art. 32 D. Lgs. n.50/2016;

b.3.11) trasmissione al Comune convenzionato interessato delle risultanze di gara per l'assunzione dei relativi impegni di spesa;

b.3.12) pubblicità post affidamento;

c) nella fase successiva all'affidamento:

c.1.) acquisizione ed elaborazione, presso i Comuni convenzionati, delle informazioni relative all'esecuzione dei contratti in ordine a varianti comportanti atti aggiuntivi, esercizio della facoltà di proroghe, esercizio di opzioni relative a forme di rinnovo o di ampliamento dell'appalto, quando comportanti l'intervento della CUC per l'affidamento mediante procedura negoziata oppure varianti.

2. La CUC provvede alla gestione delle comunicazioni con l'Autorità Nazionale Anti Corruzione (A.N.A.C.) e con gli organismi da questa dipendenti in relazione alle attività per essa previste in ordine alla vigilanza

sulle procedure di affidamento di appalti pubblici, per tutte le sub-fasi della procedura di affidamento sino alla definizione della graduatoria.

3. La CUC svolge le proprie attività per l'acquisizione di lavori, servizi e forniture nel pieno rispetto dei principi dell'ordinamento comunitario e dei principi definiti dal D. Lgs. n.50/2016.

4. La CUC organizza i propri atti con un sistema di registrazione autonomo, nel quale sono riportati tutti i provvedimenti adottati dai soggetti operanti a diverso titolo nell'ambito della CUC. Tale sistema consente il collegamento con il protocollo informatico e con i sistemi di conservazione dell'Ente Capofila .

5. La CUC si impegna, entro 30 giorni dalla ricezione della determina a contrattare, ad attivare la procedura di gara. Completata la procedura di aggiudicazione, la CUC rimette copia integrale del fascicolo relativo alla procedura di gara all'Ente interessato, unitamente ai verbali di gara, ai fini degli atti consequenziali. Nello svolgimento di tutte le attività la CUC potrà chiedere chiarimenti, integrazioni ed approfondimenti al Comune interessato nonché dovrà inviare a quest'ultimo i dati concernenti i procedimenti di gara oggetto delle attività di cui alla presente convenzione, anche al fine della pubblicazione sui siti informatici. Infine invia al Comune interessato il rendiconto finanziario della spesa sostenuta.

6. La CUC adempie agli obblighi di pubblicazione previsti dalla normativa vigente utilizzando l'albo pretorio on-line e il sito istituzionale dell'Ente Capofila.

7. Gli obblighi previsti dalla legge n. 190/2012 e dai provvedimenti attuativi della stessa, con particolare riferimento a quelli adottati dall'Autorità Nazionale Anticorruzione (A.N.A.C.), nonché dal D. Lgs. n. 33/2013 e da altre disposizioni di legge specifiche in materia di trasparenza, vengono espletati dai responsabili degli enti che redigono gli atti.

8. In relazione agli obblighi normativi che prevedono l'utilizzo di strumenti informatici, telematici e digitali nello svolgimento delle attività e delle procedure, i Comuni convenzionati definiscono un protocollo operativo nel quale specificano competenze, processi e profili di interazione tra gli stessi Comuni e la CUC.

CAPO II – OBBLIGHI, FUNZIONI E COMPETENZE DEGLI ENTI CONVENZIONATI.

Art. 6 - Funzioni e attività ulteriori che possono essere svolte dalla CUC nell'interesse e in collaborazione con i Comuni convenzionati

1. La CUC può svolgere le seguenti funzioni ed attività complementari nell'interesse dei Comuni convenzionati e della più efficace realizzazione delle procedure di acquisizione di lavori, servizi e forniture:

a) promozione dell'omogeneizzazione delle scadenze dei contratti di lavori (con particolare riferimento a quelli di manutenzione riferibili a più Comuni convenzionati), servizi e forniture;

b) coordinamento dei procedimenti di determinazione dei fabbisogni di forniture e servizi riferibili alle esigenze dei Comuni convenzionati;

c) promozione dell'adozione di strumenti regolamentari omogenei nei Comuni convenzionati per la disciplina dell'attività contrattuale e delle modalità di acquisizione di lavori, servizi e forniture in modo da favorire l'azione sinergica della CUC. In base a tale attività i Comuni convenzionati, nel rispetto

dell'autonomia dei propri organi, si impegnano a proporre a questi ultimi l'adozione dei regolamenti unitari predisposti dalla CUC.

2. Ogni Comune convenzionato comunica alla CUC entro il 31 ottobre di ciascun anno, ed in ogni caso con almeno sei mesi di anticipo sulla scadenza programmata:

- a) i contratti di lavori, servizi e forniture in scadenza nell'esercizio successivo;
- b) i fabbisogni minimi per le forniture ed i servizi ricorrenti.

3. Qualora emerga, in corso d'esercizio, l'esigenza di effettuare un affidamento non previsto originariamente, fatto salvo, se necessario, l'obbligo in capo al Comune convenzionato di adeguare i propri strumenti programmatici, quest'ultimo informa tempestivamente la CUC fornendo tutti gli elementi utili per l'avvio delle procedure di acquisizione di lavori, servizi o forniture.

4. La CUC può svolgere anche attività finalizzate a sostenere i Comuni convenzionati nell'utilizzo di procedure di partenariato pubblico-privato per la realizzazione di opere o per la gestione di servizi.

5. Ai fini di cui al comma 4, la CUC può:

- a) collaborare con i Comuni convenzionati per la predisposizione di studi di fattibilità o predisporre su delega degli stessi gli studi, anche per settori merceologici aggregati, da ricondurre alle procedure per iniziative di partenariato pubblico privato sviluppate nel rispetto di quanto previsto dal D. Lgs. n. 50/2016, dal D.P.R. n.207/2010 e, comunque, dall'ordinamento comunitario;
- b) sviluppare iniziative finalizzate, anche mediante accordi con qualificati organismi ed altre istituzioni, al reperimento di risorse economiche riconducibili a progetti realizzabili con strumenti di partenariato pubblico-privato per lavori o servizi di cui i Comuni convenzionati necessitano;
- c) sviluppare accordi con qualificati organismi per ottimizzare le condizioni di finanziamento di iniziative da realizzarsi mediante strumenti di partenariato pubblico-privato.

Art. 7 - Funzioni e attività di competenza dei singoli Comuni in ordine alle procedure gestite dalla CUC.

1. I Comuni convenzionati, in relazione all'acquisizione di lavori, servizi e forniture mediante procedure gestite dalla CUC svolgono le seguenti funzioni ed attività correlate:

a) nella fase di programmazione e di progettazione, precedente alla procedura di affidamento:

- a.1.) la programmazione dei fabbisogni, anche attraverso l'adozione e l'approvazione del programmi annuali e pluriennali dei lavori e delle forniture e servizi;
- a.2.) l'individuazione del Responsabile Unico del Procedimento, ai sensi dell'articolo 31 del D. Lgs. n. 50/2016 ed in base a quanto stabilito nella presente convenzione;
- a.3.) la progettazione, in tutte le fasi, dei lavori, dei servizi e delle forniture;
- a.4.) l'approvazione del progetto e del capitolato delle opere, servizi e forniture, completi di tutte le indicazioni di cui agli articoli 23 D. Lgs. n. 50/2016, e recanti l'attestazione di congruità del prezzo posto a base di gara; in caso di procedure di acquisizione riguardanti più Comuni convenzionati, i progetti ed i capitolati sono approvati, nel medesimo testo, dai competenti organi di ciascun Comune e la procedura di

affidamento non può essere presa in carico dalla CUC fino all'approvazione da parte di tutti i Comuni interessati;

a.5.) la predisposizione e l'approvazione dell'elenco degli operatori economici da invitare, in caso di procedura negoziata;

a.6.) tutte le attività collaborative con la CUC finalizzate allo svolgimento delle procedure di acquisizione nel modo più efficace possibile;

b) nella fase di svolgimento della procedura di affidamento:

b.1.) avvio della procedure di affidamento mediante adozione della determinazione a contrattare prevista dall'art. 32 D. Lgs. n. 50/2016 e dall'art. 192 del D. Lgs. n. 267/2000, anche ai fini di quanto previsto dalla disciplina della contabilità del Comune in ordine alla programmazione e alla costituzione della prenotazione dell'impegno di spesa;

b.2.) collaborazione con la CUC in relazione allo svolgimento delle procedure di affidamento, quando richiesto (ad esempio per effettuazione di sopralluoghi obbligatori, ecc.);

b.3.) giudizio/valutazione di anomalia nell'ambito della procedura di verifica dell'anomalia dell'offerta, a seguito della procedura condotta dalla CUC;

b.3.) qualora non demandato alla CUC, conclusione della procedura di affidamento con effettuazione dei controlli obbligatori in base all'art. 32, comma 7, del D. Lgs. n. 50/2016, mediante intervento del Responsabile Unico del procedimento con utilizzo del sistema AVCPass e mediante conseguente riscontro dell'efficacia dell'aggiudicazione, con costituzione dell'impegno di spesa derivante dai risultati della procedura;

b.4.) formalizzazione del contratto con l'operatore economico individuato quale affidatario, in base all'art. 32 del D. Lgs. n. 50/2016 e in rapporto ad una delle soluzioni individuate dall'art. 8 della presente convenzione;

c) nella fase di esecuzione del contratto:

c.1.) gestione di tutte le attività relative all'esecuzione dei contratti previste dal D. Lgs. n. 50/2016, nonché da normative specifiche;

c.2.) verifica delle condizioni sussistenti per eventuali varianti in corso o in corso di esecuzione in base all'art.106 del D. Lgs. n. 50/2016, con relative decisioni, e correlata comunicazione tempestiva alla CUC;

c.3.) adozione delle decisioni relative alla gestione di criticità e di inadempimenti imputabili all'operatore economico prestatore di servizi, esecutore di forniture o realizzatore di lavori, compresa l'applicazione di penalità e la risoluzione del contratto;

c.4.) adozione delle decisioni, motivate da interesse pubblico, di recesso unilaterale dal contratto;

c.5.) svolgimento di tutte le attività informative e comunicative connesse all'esecuzione dei contratti di lavori, servizi e forniture.

2. i Comuni convenzionati perseguono l'obiettivo dell'omogeneità delle norme regolamentari, delle procedure amministrative e della modulistica in uso presso la CUC, oltre all'uniformità dei comportamenti, delle procedure e metodologie di svolgimento delle attività.

3. I Comuni si impegnano ad organizzare la propria struttura interna secondo quanto previsto dalla presente convenzione, al fine di assicurare omogeneità delle caratteristiche organizzative e funzionali. Si impegnano altresì a contribuire al controllo, alla vigilanza ed al monitoraggio sulle modalità di erogazione del servizio.

4. I Comuni si impegnano a individuare un referente cui la CUC potrà fare riferimento.

Art. 8 - Attività della CUC e dei singoli Comuni convenzionati in relazione agli affidamenti mediante ricorso alla procedura negoziata

1. Qualora sussistano i presupposti per l'affidamento di lavori, servizi o forniture mediante ricorso alla procedura negoziata, il Comune convenzionato che necessita dell'acquisizione adotta specifica determinazione a contrattare, con adeguata motivazione delle ragioni determinanti l'utilizzo della particolare procedura e la trasmette alla CUC per lo svolgimento delle relative attività connesse all'affidamento.

2. Il Comune convenzionato può richiedere la collaborazione della CUC per la valutazione dell'effettiva sussistenza dei presupposti per il ricorso alla procedura negoziata.

3. La CUC può evidenziare al Comune convenzionato che ha deciso di ricorrere alla procedura negoziata eventuali criticità o illegittimità inerenti i presupposti per l'utilizzo della particolare modalità di acquisizione di lavori, servizi o forniture, al fine di consentire allo stesso di operare correttivi o eventualmente agire in autotutela.

Art. 9 - Contratti derivanti dalle procedure di affidamento gestite dalla CUC.

1. Le procedure di acquisizione di lavori, servizi e forniture svolte dalla CUC riferibili a una gestione unitaria dell'appalto da parte dei Comuni convenzionati possono dare luogo:

a) alla stipulazione di un unico contratto con l'affidatario, sottoscritto come contratto plurilaterale dai diversi Comuni convenzionati;

b) alla stipulazione di singoli contratti con l'affidatario da parte di ciascun Comune convenzionato che abbia determinato a contrattare per la specifica procedura.

2. Ai fini di un'ottimale applicazione del comma 1, i Comuni convenzionati definiscono, in accordo con la CUC, la scelta più idonea in rapporto:

a) alla natura e alle peculiarità dell'appalto;

b) alla semplificazione dei rapporti con l'operatore economico affidatario, anche a fini di risparmio di risorse per lo stesso.

Art. 10 - Affidamenti di servizi o forniture a cooperative sociali iscritte alla sezione B dell'albo regionale, ad organismi di volontariato, ad associazioni.

1. La CUC può svolgere, su indicazione del Comune convenzionato, le procedure per l'affidamento di servizi o forniture a cooperative sociali iscritte nella sezione B del rispettivo albo regionale, in deroga a quanto previsto dalla disciplina dei contratti pubblici in base a quanto previsto dall'art. 5 della legge n. 381/1991.

2. Gli affidamenti dei servizi o delle forniture per i quali sono utilizzabili le convenzioni con le cooperative sociali di cui al precedente comma 1 sono effettuati previo svolgimento di procedure di selezione idonee ad assicurare il rispetto dei principi di trasparenza, di non discriminazione e di efficienza, ed assumendo a riferimento le linee-guida elaborate dall'Autorità per la Vigilanza sui Contratti pubblici – ora ANAC - con la propria determinazione n. 3/2012.

3. La CUC svolge, su indicazione di uno o più Comuni convenzionati, anche:

a) le procedure per l'affidamento di servizi mediante convenzionamento con organismi di volontariato o con associazioni di promozione sociale in base a quanto previsto rispettivamente dalla legge n. 266/1991, dalla legge n. 383/2000, nonché dalle leggi regionali vigenti in materia, assicurando, per quanto possibile, il rispetto di principi di confronto competitivo, trasparenza e adeguata pubblicità;

b) le procedure per l'affidamento di servizi mediante convenzioni con associazioni in base a quanto previsto dalla vigente legge regionale, assicurando, per quanto possibile, il rispetto di principi di confronto competitivo, trasparenza e adeguata pubblicità;

c) le procedure per l'affidamento in gestione di impianti sportivi ad associazioni o società sportive dilettantistiche o ad altri dei soggetti individuati dall'art. 90, comma 25, della legge n. 289/2002, nonché in base a quanto previsto dalla vigente legge regionale, assicurando, per quanto possibile, il rispetto di principi di confronto competitivo, trasparenza e adeguata pubblicità.

4. Le procedure di cui ai precedenti commi 1, 2 e 3 devono essere svolte in modo autonomo dai singoli Comuni convenzionati, quando il singolo affidamento abbia un valore inferiore a 40.000 euro.

Art. 11 - Affidamento di lavori in casi di somma urgenza

1. La procedura per l'affidamento dei lavori in casi di somma urgenza disciplinata dall'art. 163 del D. Lgs. n. 50/2016, è espletata a cura di uno tra i dipendenti del Comune nel territorio del quale si verificano i fatti che comportano il ricorso alle particolari procedure individuati quali soggetti operanti nell'ambito della CUC.

2. La stazione appaltante tenuta alla copertura della spesa e alla approvazione dei lavori è il Comune nel territorio del quale si verificano i fatti che comportano il ricorso alle particolari procedure.

3. Il Responsabile Unico del procedimento di cui al comma 1, in relazione allo svolgimento delle procedure prevista dall'art. 163 D. Lgs. n. 50/2016 provvede all'acquisizione del Codice identificativo di gara (CIG) ed agli adempimenti previsti dal D. Lgs. n. 50/2016.

Art. 12 - Gestione dei documenti derivanti dalle procedure svolte dalla CUC e gestione delle richieste di accesso

1. La CUC conserva stabilmente, nel rispetto delle norme in materia di archiviazione tradizionale ed informatica, i documenti acquisiti e formati nel corso delle procedure di acquisizione di lavori, servizi e forniture svolte in attuazione di quanto previsto dalla presente convenzione.

2. La CUC consegna i documenti acquisiti e formati nel corso delle procedure di acquisizione di lavori, servizi e forniture svolte in attuazione di quanto previsto dalla presente convenzione, su richiesta del RUP

del comune che ha indetto l'appalto e comunque non prima della proposta di aggiudicazione da parte della CUC.

3. Ai fini dell'esercizio del diritto di accesso da parte degli operatori economici in base all'art. 53 del D. Lgs. n. 50/2016, sino alla fase dell'approvazione dell'aggiudicazione, il Responsabile della CUC è il Responsabile Unico del procedimento per l'accesso ai documenti di cui al comma 1.

Art. 13 - Gestione del contenzioso derivante dalle procedure gestite dalla CUC .

1. In relazione agli eventuali contenziosi insorti con riferimento alle procedure di acquisizione di lavori, servizi e forniture gestite dalla CUC, la CUC stessa collabora con i Comuni convenzionati:

a) fornendo gli elementi tecnico-giuridici per valutare la necessità o meno della costituzione in giudizio, nonché per facilitare l'esercizio della difesa;

b) mettendo tempestivamente a disposizione tutti i documenti relativi alla procedura rispetto alla quale è insorto il contenzioso.

2. Nei documenti di gara è precisato che l'operatore economico che intenda presentare ricorso in sede giurisdizionale deve notificare il ricorso stesso alla CUC.

3. Gli Enti convenzionati valutano il quadro delineato dalla CUC in relazione al contenzioso insorto e decidono, nel rispetto della loro autonomia, se costituirsi o meno in giudizio, eventualmente associando le proprie posizioni nell'ambito del processo.

4. L'esito del contenzioso è comunicato dai Comuni convenzionati alla CUC al fine di consentire alla stessa di valutare le criticità derivanti dalle sentenze in relazione alle procedure in gestione.

5. Le spese per il contenzioso, compreso l'eventuale risarcimento del danno riconosciuto in via giudiziaria, rimangono in carico al Comune convenzionato interessato.

CAPO III - ORGANIZZAZIONE

Art. 14 - Struttura organizzativa dedicata all'acquisizione di lavori, forniture e servizi.

1. La CUC si configura quale unità organizzativa autonoma nell'ambito dell'organigramma dell'Ente Capofila presso il quale è costituito l'Ufficio Convenzionato.

2. L'Ente Capofila, sentito i Comuni convenzionati:

a) approva specifiche disposizioni regolamentari oppure integrative del Regolamento sull'Ordinamento degli uffici e dei servizi, ai sensi dell'art. 48, comma 3, del D. Lgs. n. 267/2000, per le quali gli elementi contenuti nella presente convenzione in ordine all'organizzazione costituiscono i criteri di riferimento, per la disciplina dell'organizzazione della CUC;

b) approva la dotazione organica della CUC, comprendendo nella stessa il personale dipendente individuato in base a quanto stabilito nell'art. 15 e stabilendo, in termini indicativi, le attività assegnate e l'impiego orario di ciascuna risorsa umana, garantendo un tendenziale equilibrio nell'utilizzo di personale designato.

c) nomina con proprio provvedimento il Responsabile della CUC, individuato fra le unità di personale inserite nella dotazione organica di cui al precedente comma 2, al quale sono attribuite le funzioni di cui

all'articolo 107 del D. Lgs. n. 267/2000 con riferimento alle procedure di acquisizione di lavori, servizi e forniture, nonché con riferimento agli aspetti organizzativi nell'ambito delle attività della CUC. Con lo stesso provvedimento viene anche nominato un soggetto con funzioni di vice responsabile, individuato fra le unità di personale inserite nella dotazione organica di cui al precedente comma 2, che sostituisce il responsabile in caso di sua assenza o impedimento.

4. Il Responsabile della CUC agisce, per conto della stessa, mediante proprie determinazioni, che vengono contrassegnate e numerate in forma distinta da quelle adottate come responsabile di altri servizi per i quali sia stato incaricato dal Comune di appartenenza.

5. Nel rispetto degli indirizzi contenuti nella deliberazione di cui al comma 2, il Responsabile della CUC coordina l'attività delle risorse umane eventualmente assegnate all'unità organizzativa e attribuisce ad esse le mansioni specifiche. La gestione del rapporto di lavoro resta in capo al Comune convenzionato di provenienza. L'organizzazione delle attività e dei tempi di lavoro dovrà comunque essere coordinata con le esigenze della CUC.

6. Fatto salvo quanto previsto dagli artt. 20 e 21 per i costi comuni, le entrate e le spese gestite dalla CUC sono iscritte nel piano esecutivo di gestione (o in analogo strumento) dell'Ente Capofila, in apposita sezione affidata alla gestione del Responsabile della CUC, in modo tale da garantire una distinta contabilizzazione.

7. Fatta salva l'applicabilità dei regolamenti che disciplinano l'attività contrattuale di ciascuno dei Comuni convenzionati, per le procedure svolte nell'esclusivo interesse di uno di essi, per le attività di gestione amministrativa della CUC e per le procedure svolte nell'interesse di più Comuni convenzionati, si applicano le norme statutarie e regolamentari in vigore presso l'Ente Capofila.

8. La struttura organizzativa operante come Centrale unica di committenza adempie agli obblighi di pubblicazione previsti dalla normativa vigente utilizzando l'albo pretorio on-line e il sito istituzionale del Ente Capofila.

9. In relazione agli obblighi normativi che prevedono l'utilizzo di strumenti informatici, telematici e digitali nello svolgimento delle attività e delle procedure, i Comuni associati definiscono un protocollo operativo nel quale specificano competenze, processi e profili di interazione tra gli stessi Comuni e la struttura organizzativa operante come Centrale unica di committenza.

Art. 15 - Risorse umane operanti presso struttura organizzativa operante come Centrale unica di committenza.

1. L'Ente Capofila individua tra i propri dipendenti gli operatori qualificati destinati a svolgere attività nell'ambito della struttura organizzativa operante come Centrale unica di committenza in base a quanto previsto dalla presente convenzione.

2. L'individuazione delle risorse umane di cui al precedente comma 1 è effettuata dall'Ente Capofila nel rispetto dei seguenti criteri:

a) tra i dipendenti da individuare sono inclusi:

- a.1.) soggetti con qualificazione professionale adeguata per svolgere il ruolo di Responsabile del procedimento nelle procedure per acquisizioni di servizi e beni o di Responsabile unico del procedimento per acquisizioni di lavori;
 - a.2.) soggetti già operanti presso l'ente capofila come Responsabile del procedimento nelle procedure per acquisizioni di servizi e beni o Responsabile unico del procedimento per acquisizioni di lavori, a tal fine anche abilitati all'accesso dei sistemi informatici dell'Autorità Nazionale Anticorruzione (A.N.A.C.) per la gestione di una o più fasi delle procedure di acquisizione di lavori, servizi o beni;
 - a.3.) soggetti in grado di svolgere, per qualificazione professionale ed esperienza, ruoli specifici nell'ambito delle procedure di acquisizione di lavori, servizi e forniture, quali, in particolare:
 - a.3.1.) attività di assistenza al Responsabile del procedimento;
 - a.3.2.) attività di studio e supporto nell'elaborazione e nella predisposizione degli atti per le procedure di acquisizione;
 - a.3.3.) attività quali esperti nell'ambito delle Commissioni giudicatrici nominate nelle procedure nelle quali sia utilizzato il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa;
 - a.3.4.) attività di assistenza e supporto nell'ambito delle procedure di acquisizione, come, ad esempio, quelle di verbalizzazione (segretario verbalizzante);
3. I comuni convenzionati possono mettere a disposizione dell'Ente Capofila operante come Centrale unica di committenza le risorse umane individuate in base ai commi 1 e 2, al fine di consentire l'operatività di tali soggetti nell'ambito delle attività della struttura organizzativa operante come Centrale unica di committenza anche in forma temporanea o per un limitato numero di ore.
4. In sede di prima applicazione, entro 30 giorni dalla sottoscrizione della convenzione, con deliberazione della Giunta dell'Ente Capofila sarà approvata la dotazione organica della CUC. Tale dotazione organica potrà essere modificata nei modi e nei limiti previsti da disposizioni legislative.
5. L'aggiornamento e la formazione del personale viene programmata, organizzata e condotta sulla base delle esigenze formative derivanti dal programma della CUC.

Art. 16 - Responsabile della struttura organizzativa operante come Centrale unica di Committenza – ruolo e competenze.

1. L'Ente capofila operante come Centrale unica di committenza attribuisce ad un funzionario con qualifica ascrivibile alla categoria D e con esperienza nel campo di appalti pubblici, la responsabilità e la direzione dell'unità organizzativa che svolge le attività di Centrale unica di committenza, assegnando la posizione organizzativa (PO) correlata nel rispetto di quanto stabilito dal quadro normativo e contrattuale vigente in materia.
2. L'attribuzione della responsabilità dell'unità organizzativa operante come Centrale unica di committenza, è formalizzata con atto del Sindaco dell'Ente capofila.
3. Il Responsabile della struttura organizzativa operante come Centrale unica di committenza nominato in base a quanto previsto dai commi 1 e 2 esercita le competenze previste dall'art. 107 del d.lgs. n. 267/2000 in

ordine alla gestione delle procedure di acquisizione di lavori, servizi e forniture secondo le modalità e nel rispetto delle previsioni organizzative stabilite dalla presente convenzione.

4. In relazione all'esercizio delle competenze ad esso attribuite, il Responsabile della struttura organizzativa operante come Centrale unica di committenza svolge, con l'ausilio della struttura operativa della CUC, le seguenti attività:

a) per le fasi propedeutiche allo svolgimento delle procedure di affidamento:

a.1.) collaborazione eventuale con il Comune convenzionato in relazione all'analisi dei fabbisogni ai fini della programmazione degli acquisti di servizi e beni;

a.2.) collaborazione eventuale con il Comune convenzionato in relazione alle attività di progettazione dell'appalto, al fine di assicurarne la corretta ed efficace impostazione per l'ottimale gestione delle conseguenti procedure di acquisizione di lavori, servizi o beni;

a.3.) collaborazione eventuale con il Comune convenzionato in relazione all'impostazione e alla predisposizione degli schemi di capitolato e di contratto;

a.4.) confronto ed interazione con il Comune convenzionato in relazione alla scelta e all'impostazione delle procedure di affidamento, nonché dei criteri di valutazione delle offerte;

a.5.) adozione degli atti organizzativi necessari a consentire il corretto svolgimento delle procedure, compresi gli atti di individuazione dei soggetti operanti nell'ambito delle varie procedure in base a quanto previsto dalla presente convenzione (elenchi operatori economici);

b) per le fasi relative allo sviluppo delle procedure di acquisizione di lavori, servizi e beni:

b.1.) quanto previsto all'art. 5 comma 1 lett. b);

b.2.) presidenza del Seggio di gara (nelle procedure con l'utilizzo del criterio del prezzo più basso

b.3.) gestione di tutte le attività imputabili al Responsabile della Verifica dei requisiti (RVR) nell'ambito delle procedure di acquisizione dei concorrenti e di verifica dei loro requisiti gestite mediante il sistema AVCPass (per lo svolgimento di tale attività necessita l'autorizzazione del RUP di ogni singola procedura).

b.4.) gestione della verifica dell'anomalia dell'offerta.

c) per le fasi successive all'affidamento di lavori, servizi e beni, quanto previsto all'art. 5 comma 1 lett. c);

5. In relazione all'esercizio delle competenze ad esso attribuite, il Responsabile della struttura organizzativa operante come Centrale unica di committenza svolge tutte le attività comunque riconducibili a quelle di competenza dell'Ente Capofila operante come Centrale unica di committenza in base alla presente convenzione.

Art. 17 - Responsabile unico del procedimento.

1. I singoli Comuni convenzionati, che acquisiscono lavori, servizi e forniture facendo ricorso alla CUC in base all'art. 31 del D. Lgs. n. 50/2016, nominano per ciascuna acquisizione un Responsabile Unico del procedimento, oltre all'eventuale Direttore dell'esecuzione.

2. Il Responsabile Unico del procedimento nominato in base al precedente comma 1:

- a) svolge tutte le attività inerenti la programmazione delle acquisizioni di lavori, servizi e forniture previste dal D. Lgs. n. 50/2016, con riferimento al singolo Comune convenzionato come stazione appaltante;
- b) svolge tutte le attività inerenti la progettazione dell'appalto previste per esso dal D. Lgs. n. 50/2016;
- c) provvede alla validazione dei progetti in base a quanto previsto dall'art. 26 c. 8 D. Lgs. n. 50/2016
- d) si correla al Responsabile della CUC per le attività di definizione dei fabbisogni comuni, nonché per le attività di impostazione e di preparazione della procedura di acquisizione;
- d) svolge le attività relative alla procedura di acquisizione come specificate nel comma 5;
- e) svolge tutte le attività informative e comunicative previste dalla normativa vigente in materia di acquisizioni di servizi e forniture per quanto riferibile alla competenza del singolo Comune convenzionato, nei termini previsti dalla presente convenzione;
- f) svolge tutte le attività di comunicazione obbligatoria riferite alla fase di esecuzione del contratto, secondo quanto previsto dall'art. 213, comma 9, del D. Lgs. n. 50/2016 e dai correlati provvedimenti attuativi, in particolare mediante la produzione di informazioni attraverso il sistema SIMOG o dell'Osservatorio Regionale.

3. Al fine di consentire l'ottimale svolgimento delle procedure di acquisizione di lavori, servizi e forniture da parte del Responsabile della CUC, il Responsabile unico del procedimento nominato dal Comune convenzionato:

- a) interviene nella fase relativa all'affidamento, rispettivamente di servizi o forniture e di lavori, svolgendo presso la CUC le seguenti attività:
 - a.1.) acquisizione del codice identificativo gara (CIG) e, quando richiesto, del codice unico di progetto (CUP), in relazione gli adempimenti previsti dalla normativa vigente;
 - a.2.) realizzazione di tutte le attività richieste dall'art. 31 del D. Lgs. n.50/2016, inerenti la procedura di affidamento, in sinergia con le attività di gestione della procedura stessa svolte dal Responsabile della CUC;
 - a.3.) realizzazione di tutte le attività ausiliarie al Responsabile della CUC necessarie per il corretto svolgimento della procedura di acquisizione;
 - a.4.) esprime il giudizio/valutazione di anomalia nell'ambito della procedura di verifica dell'anomalia dell'offerta, a seguito della procedura condotta dalla CUC;
 - a.5.) qualora non demandato alla CUC, conclusione la procedura di affidamento con effettuazione dei controlli obbligatori in base all'art. 32, comma 7, del D. Lgs. n. 50/2016, mediante intervento del Responsabile Unico del procedimento con utilizzo del sistema AVCPass e mediante conseguente riscontro dell'efficacia dell'aggiudicazione, con costituzione dell'impegno di spesa derivante dai risultati della procedura;
 - a.6.) gestione di tutte le attività imputabili al Responsabile Unico del procedimento nell'ambito delle procedure informative del sistema SIMOG o dell'Osservatorio Regionale.

5. Il Responsabile della struttura organizzativa operante come centrale unica di committenza può coincidere con il Responsabile unico del procedimento dell'Ente capofila.

Art. 18 - Formazione del Seggio di gara e della Commissione giudicatrice.

1. In relazione alla formazione del Seggio di gara (nelle procedure con l'utilizzo del criterio del prezzo più basso) la presidenza dello stesso è assunta dal Responsabile della struttura organizzativa operante come Centrale unica di committenza.

2. La Commissione giudicatrice nelle procedure con l'utilizzo del criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa è nominata dal Responsabile della struttura organizzativa operante come Centrale unica di committenza nel rispetto dell'art. 77 del D. Lgs. n. 50/2016 ponendo particolare attenzione all'incompatibilità per i soggetti che abbiano svolto o siano destinati a svolgere altri incarichi o attività nell'ambito dell'appalto.

Capo IV

Forme di consultazione tra i comuni associati

Art. 19 - Forme di consultazione tra i Comuni associati.

1. I Sindaci dei Comuni associati, con cadenza almeno annuale, e su convocazione del Responsabile della CUC, verificano le scelte organizzative fondamentali per il funzionamento della centrale, ne monitorano l'attività, l'andamento economico e i risultati, formulano osservazioni e proposte in merito, ivi comprese quelle relative ad eventuali modifiche alla presente convenzione.

Capo V

Rapporti finanziari tra i Comuni associati

Art. 20 - Rapporti finanziari e riparto delle spese.

1. L'Ente Capofila operante come Centrale unica di committenza conforma l'attività della struttura organizzativa dedicata alla gestione delle procedure di acquisizione di lavori, servizi e beni ai principi di razionalizzazione delle procedure e di conseguimento di risparmi di spesa.

2. Al fini di cui al comma 1, l'Ente Capofila si impegna ad utilizzare esclusivamente personale proprio per il funzionamento della struttura organizzativa operante come Centrale unica di committenza, fatte salve motivate ipotesi per le quali risulti opportuna una professionalità specifica o con particolari abilitazioni, non rinvenibile all'interno della dotazione organica della Centrale stessa e dei Comuni aderenti.

3. I singoli Comuni associati possono mettere a disposizione dell'Ente Capofila per le attività riferibili alla struttura organizzativa individuata come Centrale unica di committenza il RUP di volta in volta nominato per le procedure in essere.

4. In relazione all'efficace ripartizione delle spese connesse allo svolgimento delle procedure, ai fini del presente articolo, si intendono:

a) con il termine "costi diretti", le spese vive derivanti dalla celebrazione di una specifica procedura di affidamento (contributo per l'autorità di vigilanza, pubblicazione bandi e avvisi, incarichi professionali, commissioni di gara, etc.);

b) con il termine "costi generali", le spese sostenute per il funzionamento della centrale, autonomamente contabilizzate, la cui utilità è limitata a tale struttura organizzativa e non si estende al resto dei servizi dell'Ente Capofila (acquisto di pubblicazioni, pratiche o stampati, formazione specifica, acquisto di hardware e software e relativi canoni di manutenzione, etc.);

c) con il termine "costi comuni", la quota di spese generali sostenute dall'Ente Capofila, non autonomamente contabilizzata, la cui utilità può essere diretta al funzionamento sia della centrale, sia di altri servizi dell'ente (locazione o manutenzione locali, utenze di pubblici servizi, carta e cancelleria, spese postali, etc.).

d) con il termine "costi di personale", la quota di spese sostenute dall'Ente Capofila per il pagamento del trattamento accessorio al personale della centrale unica di committenza per i compiti svolti nell'espletamento di procedure di acquisizione di lavori, servizi e forniture, fermo restando che restano ad esclusivo carico dell'Ente capofila le spese sostenute per il pagamento a detto personale del trattamento stipendiale ordinario.

6. Il Comune convenzionato rimborsa all'Ente capofila i costi diretti per le procedure di affidamento svolte nell'esclusivo interesse del primo.

7. In caso di costi diretti sostenuti per procedure di affidamento congiunte nell'interesse di più di un Comune convenzionato, questi vengono ripartiti sulla base degli importi posti a base d'asta.

8. Il rimborso dei costi diretti, da parte dei Comuni associati a favore del Ente Capofila avviene in concomitanza con la richiesta di espletamento della gara per le spese di gara ANAC e su richiesta diretta del Responsabile della CUC per tutte le altre spese.

9. I costi generali sono a carico dell'Ente Capofila.

10. I costi comuni sono a carico dell'Ente Capofila.

11. I costi generali e i costi comuni trovano la propria copertura finanziaria su un apposito fondo che si alimenta con la quota del 20% del 2% dell'incentivo di cui all'art. 113 del D. Lgs. n. 50/2016 di tutte le procedure di appalto dell'Ente Capofila, a prescindere dall'importo dell'appalto stesso e vengono erogati in favore della centrale unica di committenza direttamente dal RUP di ogni singolo appalto su apposita richiesta del responsabile della CUC.

12. Per ogni procedura di appalto gestita dalla CUC per conto dei Comuni convenzionati, questi ultimi erogano, ai sensi dell'art. 113, comma 5 del D. Lgs. n. 50/2016, all'Ente Capofila, operante come Centrale unica di committenza e direttamente dal RUP di ogni singolo appalto su apposita richiesta del responsabile della CUC, la somma pari ad un quarto del 2% dell'incentivo di cui al comma 2 di detta disposizione normativa.

13. Al fine di dare piena attuazione alle disposizioni contenute nel presente documento, il responsabile della CUC predispone entro 10 giorni dalla sottoscrizione della presente convenzione, una proposta di regolamento per la ripartizione del fondo delle risorse finanziarie di cui al comma 2 del citato art 113 del dlgs 50/2016. Tale proposta di regolamento dovrà essere approvata dall'ente capofila entro i successivi centoventi giorni.

Art. 21 - Risorse strumentali.

1. L'Ente Capofila, operante come Centrale unica di committenza, mette a disposizione i locali, le attrezzature ed i servizi necessari al funzionamento della struttura organizzativa per le attività relative all'acquisizione di lavori, servizi e beni in forma associata.
2. I Comuni convenzionati mettono a disposizione dell'Ente Capofila, operante come Centrale unica di committenza, le risorse strumentali che risultino necessarie per lo svolgimento di procedure specifiche di loro interesse.
3. I Comuni convenzionati adottano un sistema informativo comune o soluzioni finalizzate a rendere tra loro compatibili ed interoperativi i sistemi informativi adottati, al fine di garantire l'ottimale e più sicura gestione dei flussi informativi con l'Ente Capofila, operante come Centrale unica di committenza, in relazione alle procedure da esso gestite per l'acquisizione di lavori, servizi e beni.
4. I comuni convenzionati consentono all'Ente Capofila, operante come Centrale unica di committenza, l'accesso alle proprie banche dati quando necessario per l'espletamento delle procedure da esso gestite per l'acquisizione di lavori, servizi e beni.

Capo VI

Disposizioni generali e finali

Art. 22 – Riservatezza.

1. La CUC gestisce i dati personali relativi alle procedure di acquisizione di lavori, servizi e forniture nel rispetto delle condizioni determinate e delle misure richieste dal D. Lgs. n. 196/2003.
2. L'Ente Capofila è il titolare dei trattamenti dei dati personali gestiti in relazione alle attività di gestione delle procedure di acquisizione di lavori, servizi e forniture ricondotte alla competenza della CUC, per le fasi da essa gestite, riconducibili in particolare alla fase di affidamento.
3. I singoli Comuni convenzionati sono i titolari dei trattamenti dei dati personali gestiti in relazione alle attività di gestione delle procedure di acquisizione di lavori, servizi e forniture ricondotte alla competenza della CUC, per le fasi da essi gestite, riconducibili in particolare alla programmazione, alla progettazione e all'esecuzione.

Art. 23 - Prevenzione della corruzione.

1. Le attività della CUC sono svolte nel rispetto delle disposizioni della legge n. 190/2012 con riferimento al Piano Triennale di Prevenzione della Corruzione (PTPC) e del Programma Triennale della Trasparenza adottati dall'Ente Capofila.
2. I Comuni convenzionati possono definire d'intesa specifiche misure per la prevenzione della corruzione, anche in relazione a problematiche e criticità di contesto rilevate, da sottoporre al Responsabile della Prevenzione della Corruzione dell'Ente Capofila per l'inserimento nel Piano Triennale di Prevenzione della Corruzione (PTPC).

Art. 24 - Revisione della convenzione ed adeguamento dinamico.

1. Le clausole della presente convenzione che recano riferimenti alle disposizioni del D.Lgs. n. 50/2016 e del D.P.R. n. 207/2010, nonché ai provvedimenti attuativi delle stesse e ad altre disposizioni di legge inerenti gli appalti ed i contratti pubblici, si considerano automaticamente adeguate alle eventuali disposizioni sopravvenienti.

2. Qualora le disposizioni sopravvenienti di cui al comma 1 determinino elementi comportanti modifiche obbligatorie ai contenuti della presente convenzione, i Comuni convenzionati provvedono alla revisione delle clausole della presente convenzione che dovessero risultare non più applicabili.

3. Fatto salvo quanto previsto dai precedenti commi 1 e 2, i Comuni convenzionati provvedono alla revisione delle clausole della presente convenzione quando risulti necessario per ragioni di ottimizzazione organizzativa delle attività regolate dalla convenzione stessa.

Art. 25 - Recesso dalla convenzione e scioglimento della convenzione

1. Ciascun Comune convenzionato può recedere dalla presente convenzione con un preavviso di almeno 3 (tre) mesi.

2. Qualora decida di recedere l'Ente capofila, esso dovrà comunque continuare a far svolgere all'ufficio deputato al ruolo di Centrale di Committenza tutte le attività in itinere, fino al loro esaurimento.

3. Qualora si verifichi la situazione di cui al precedente comma 2, i restanti Comuni convenzionati possono sciogliere la presente convenzione e definire una nuova convenzione, per l'esercizio in forma associata della funzione relativa alle acquisizioni di lavori, servizi e forniture.

4. Gli Enti convenzionati sciolgono la presente convenzione:

a) quando sia sopravvenuta una disposizione di legge che obblighi gli Enti alla scelta di un diverso modello organizzativo per la gestione in forma associata, aggregata o congiunta delle funzioni di acquisizione di lavori, forniture e servizi;

b) quando essi optino, sulla base di scelta formalizzata dai rispettivi organi competenti, per un diverso modello organizzativo per la gestione in forma associata, aggregata o congiunta delle funzioni di acquisizione di lavori, forniture e servizi;

c) qualora ragioni economiche e di funzionalità non rendano più conveniente la gestione associata delle funzioni di acquisizione di lavori, forniture e servizi nei termini regolati dalla presente convenzione;

d) per altre cause previste dalla legge o da disposizioni attuative di norme di legge inerenti modelli organizzativi per le acquisizioni di lavori, forniture o servizi, nonché per la gestione di funzioni in forma associata.

5. Allo scioglimento della presente convenzione gli Enti convenzionati definiscono le modalità di devoluzione o di riacquisizione delle risorse finanziarie e strumentali messe dagli stessi a disposizione dall'Ente Capofila.

Art. 26 - Risoluzione delle controversie

1. La risoluzione di eventuali controversie che dovessero insorgere tra i Comuni associati in merito all'esecuzione della presente convenzione ed all'applicazione delle sue clausole, è risolta prioritariamente in via bonaria.

2. Qualora i Comuni associati non riescano ad addivenire alla risoluzione in via bonaria, le controversie sono devolute alla competente sezione del Tribunale Amministrativo Regionale di Pescara.

Art. 27 – Disposizioni transitorie e finali

1. Alla data di esplicazione dell'efficacia della presente convenzione, restano di competenza della CUC dei Comuni di Cappelle sul Tavo e Collecervino o della SUA della Provincia di Pescara, i procedimenti di gara i cui bandi ed avvisi sono stati pubblicati o, nei casi di procedura negoziata, le cui lettere d'invito sono state inviate.

2. La presente convenzione è sottoscritta con firma digitale, ai sensi dell'art. 24 del D. Lgs. 7-03-2005, n.82, con firma elettronica avanzata, ai sensi dell'articolo 1, comma 1, lettera q-bis), del D. Lgs. 7-03-2005, n. 82, ovvero con altra firma elettronica qualificata, pena la nullità dello stesso, così come previsto dall'art. 15, comma 2 bis, della legge 7-08-1990 n.241 e ss.mm.ii.. La conservazione dell'originale della convenzione sottoscritta avverrà a cura del Comune di Montesilvano.

3. La presente convenzione non è soggetta all'imposta di bollo in quanto trattasi di contratto tra Amministrazioni Pubbliche e sarà soggetta a registrazione solo in caso d'uso, ai sensi dell'art. 5, comma 2, del D.P.R. n. 131/1986. La relativa spesa sarà a carico della parte richiedente.

4. Per quanto non previsto nella presente convenzione si provvede d'intesa tra i Comuni convenzionati, ai sensi dell'art. 30 del D. Lgs. n. 267/2000.

5. Le parti danno atto che le comunicazioni per la gestione della presente convenzione tra la CUC ed i Comuni convenzionati avverranno con forma semplificata via mail e pertanto si impegnano fin da ora a considerare valide le comunicazioni che avvengono alla casella di posta elettronica.

Letto, approvato e sottoscritto il

Per il Comune di Montesilvano

Il Sindaco

Per il Comune di Cappelle sul Tavo

Il Sindaco

Per il Comune di Collecervino

Il Sindaco